

## STATUTO ASSOCIAZIONE ECCELLERE

**Art. 1.** - E' costituita l'Associazione Eccellere la cui sede è stabilita nell'Atto Costitutivo. Eccellere è una libera Associazione di fatto, apartitica e apolitica, con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro, regolata a norma del Titolo I Cap. III, art. 36 e segg. del codice civile, nonché del presente Statuto.

**Art. 2.** - L'Associazione Eccellere persegue i seguenti scopi:

- diffondere la cultura imprenditoriale, manageriale e del mondo business nelle sue accezioni più ampie, italiane ed internazionali;
- ampliare la conoscenza della cultura imprenditoriale, manageriale e del mondo business attraverso contatti fra persone, enti, associazioni, imprese;
- condividere conoscenze ed esperienze sul mondo delle imprese, di scoprire e analizzare i nuovi fattori chiave che consentono oggi alle imprese di conquistare e mantenere il successo competitivo.
- porsi come punto di riferimento per quanti possano trovare, nelle varie sfaccettature ed espressioni della cultura d'impresa, un ampliamento del proprio bagaglio culturale e professionale.

**Art. 3.** - L'associazione Eccellere per il raggiungimento dei suoi fini, intende promuovere varie attività, in particolare:

- attività editoriale: pubblicazione di articoli, news, notizie e approfondimenti; pubblicazione di atti di convegni, di seminari, nonché degli studi e delle ricerche compiute dall'Associazione stessa o da enti, organizzazioni e imprese terze.
- attività culturali: convegni, conferenze, dibattiti, seminari, proiezioni di documenti visivi, lezioni.
- attività di formazione: corsi di aggiornamento teorico/pratici per imprenditori e manager.

**Art. 4.** - L'associazione Eccellere è offerta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali.

- soci ordinari: persone (fisiche o giuridiche) enti e istituzioni che si impegnano a pagare, per tutta la permanenza del vincolo associativo, la quota annuale stabilita dal Consiglio direttivo;
- soci fondatori: persone (fisiche o giuridiche), enti e istituzioni che abbiano contribuito in maniera determinante, con la loro opera od il loro sostegno ideale ovvero economico alla costituzione dell'associazione. Hanno carattere permanente e sono esonerati dal versamento di quote annuali.

Le quote o il contributo associativo non è trasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è soggetta a rivalutazione.

**Art. 5.** - L'ammissione dei soci ordinari è deliberata, su domanda scritta del richiedente controfirmata da almeno tre soci, dal Consiglio direttivo. L'esclusione dall'Associazione è deliberata dall'Assemblea dei Soci, sentito il collegio dei Proviviri, e può avvenire per comportamento contrario agli interessi e al buon nome dell'Associazione.

Contro il rifiuto di ammissione è ammesso appello, entro 30 giorni, al collegio dei proviviri.

E' vietata la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

**Art. 6.** - Tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto e l'eventuale regolamento interno, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti. In caso di comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell'associazione il Consiglio direttivo dovrà intervenire ed applicare le seguenti sanzioni: richiamo, diffida, espulsione della Associazione.

I soci espulsi possono ricorrere per iscritto contro il provvedimento entro trenta giorni al Collegio dei proviviri.

**Art. 7.** - Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione. Il diritto di voto non può essere escluso neppure in caso di partecipazione temporanea alla vita associativa.

**Art. 8.** - Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- beni, immobili e mobili;
- contributi;
- donazioni e lasciti;
- rimborsi;
- attività marginali di carattere commerciale e produttivo;
- ogni altro tipo di entrate.

I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote di associazione annuale, stabilite dal Consiglio direttivo e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall'assemblea, che ne determina l'ammontare.

Le elargizioni in danaro, le donazioni e i lasciti, sono accettate dall'assemblea, che delibera sulla utilizzazione di esse, in armonia con finalità statuarie dell'organizzazione.

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

**Art. 9.** - L'anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio direttivo deve redigere il rendiconto economico e finanziario.

il rendiconto economico e finanziario deve essere approvato dall'Assemblea ordinaria ogni anno entro il mese di aprile e pubblicato secondo le forme tipiche dell'Associazione.

Esso deve essere depositato presso la sede dell'Associazione entro i 15 giorni precedenti la seduta per poter essere consultato da ogni associato.

**Art. 10.** - Gli organi dell'Associazione sono:

- l'assemblea dei soci;
- il Consiglio direttivo;
- il Presidente;
- il Collegio dei revisori;
- il Collegio dei probiviri;

**Art. 11.** – L'assemblea dei soci è sovrana e momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione ed è composta da tutti i soci, ognuno dei quali ha diritto ad un voto, qualunque sia il valore della quota. Essa è convocata almeno una volta all'anno in via ordinaria, ed in via straordinaria quando sia necessaria o sia necessaria o sia richiesta dal Consiglio direttivo o da almeno la metà degli associati.

In prima convocazione l'assemblea ordinaria è valida se è presente la maggioranza dei soci, e delibera validamente con la maggioranza dei presenti; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti.

L'assemblea straordinaria delibera in prima convocazione con la presenza e col voto favorevole della maggioranza dei soci e in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti.

La convocazione va fatta con avviso pubblico affisso all'albo della sede e pubblicazione nelle aree riservate del portale internet oltre che invio di email ai soci almeno 10 giorni prima della data dell'assemblea.

Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità mediante affissione all'albo della sede e pubblicazione nelle aree riservate del portale internet oltre che invio di email ai soci del relativo verbale.

**Art. 12.** – L'assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

- elegge liberamente il Consiglio direttivo, il Collegio dei revisori e il Collegio dei probiviri secondo il principio del voto singolo
- approva il rendiconto economico e finanziario;
- approva il regolamento interno.

L'assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto e l'eventuale scioglimento dell'Associazione.

All'apertura di ogni seduta l'assemblea elegge un presidente ed un segretario che dovranno sottoscrivere il verbale finale.

**Art. 13.** – Il consiglio direttivo è composto da 4 membri, eletti dall'Assemblea fra i propri componenti.

Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando sono presenti entrambi i membri. I membri del Consiglio direttivo svolgono la loro attività gratuitamente e durano in carica 5 anni. Il consiglio direttivo può essere revocato dall'assemblea con la maggioranza di 3/4 dei soci.

**Art. 14.** – Il Consiglio direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione Eccellere. Si riunisce in media 2 volte all'anno ed è convocato da:

- il presidente;
- i 4 componenti, su richiesta motivata;
- richiesta motivata e scritta di almeno 2/3 dei soci.

Il consiglio direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono:

- predisporre gli atti da sottoporre all'assemblea;
- formalizzare le proposte per la gestione dell'Associazione;
- elaborare il rendiconto economico e finanziario che deve contenere le singole voci di spesa e di entrata relative al periodo di un anno;
- elaborare il bilancio preventivo che deve contenere, suddivise in singole voci, le previsioni delle spese e delle entrate relative all'esercizio annuale successivo;
- stabilire gli importi delle quote annuali delle varie categorie di soci;
- Di ogni riunione deve essere redatto verbale da affiggere all'albo dell'Associazione, pubblicare nelle aree riservate del portale internet e inviare via email ai soci.

**Art. 15.** – Il presidente dura in carica 5 anni ed è legale rappresentante dell'Associazione a tutti gli effetti.

Egli convoca e presiede il Consiglio direttivo, sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione; può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e procedure agli incassi.

Conferisce ai soci procura speciale per la gestione di attività varie, previa approvazione del Consiglio direttivo.

**Art. 16.** – Il Collegio dei revisori è composto da due soci eletti dall'Assemblea. Verifica periodicamente la regolarità formale e sostanziale della contabilità, redige apposita relazione da allegare al bilancio preventivo e rendiconto economico e finanziario.

**Art. 17.** – Il Collegio dei probiviri è composto da due soci eletti in assemblea. Dura in carica 5 anni.

Decide insindacabilmente, entro trenta giorni dalla presentazione del ricorso, sulle decisioni di espulsione e sui dinieghi di ammissione.

**Art. 18.** – La trasformazione dell'Associazione Eccellere in altra forma giuridica, nel caso la struttura scelta al momento della costituzione non si dimostrasse più adatta alle nuove esigenze, potrà essere proposta al Consiglio Direttivo da almeno la metà dei soci. La mutazione è possibile in base al principio della libertà contrattuale, è possibile anche mutare la causa del contratto.

**Art. 19.** – Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea straordinaria. Il patrimonio residuo dell'ente deve essere devoluto ad associazione con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della legge 23.12.96, n. 662.

**Art. 20.** – Tutte le cariche elettive sono gratuite.

Ai soci compete solo il rimborso delle spese varie regolarmente documentate.

**Art. 21.** – Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme di legge vigente in maniera.